

Allegato 11

SE/PG/ 479699

DEL 21-06-2022

II

COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Verde della Città

Ed. 733/22

Al Servizio Controlli Ambientali a Attuazione PAES

Alla "Zeta Renewable" s.r.l.

p.c. Al/ Area Ambiente

Oggetto: CUP 9028 - Istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, per il progetto di "Costruzione ed esercizio impianto produzione energia elettrica da fonte idroelettrica denominato San Giacomo 1 potenza nominale elettrica 360 kWp e potenza nominale di concessione 393,87 kW nel Comune di Napoli"- Riscontro ad osservazioni società "Zeta renewable" S.r.l.

In esito alla nota della S.r.l. "Zeta Renewable", acquisita al PG 455010 del 11/06/22, con la quale vengono riscontrate le osservazioni sollevate durante la conferenza dei servizi del 26/04/22 relativa alla procedura in oggetto si prende atto di quanto riferito dalla società in indirizzo, nello specifico punto di competenza di questo Ufficio laddove, " ... a riguardo degli aspetti agronomici, in riferimento anche alla citata nota, si evidenzia che gli interventi, quali la realizzazione delle cabine elettriche e l'installazione del cavidotto ricadono in aree adibite attualmente a parcheggio auto o lungo la sede stradale; pertanto, non si prevede alcun coinvolgimento di alberi o parti di esso durante la realizzazione delle opere a farsi. Conseguentemente a ciò non è stata redatta la relazione agronomica...."

Ciò stante, dallo stralcio aerofotogrammetrico riportato nel "Layout cantiere cavidotto" e dalle immagini rilevabili nella Relazione Geologica (fig. 18 e 19, nonché fig. 1 della relazione delle prospezioni sismiche) sono riconoscibili alcuni soggetti arborei che, sebbene sembrano collocati esternamente all'area di parcheggio sulla quale sono previste attività di scavo, risultano comunque ubicati nelle immediate adiacenze di essa.

Per tali piante è pertanto necessario che venga assicurato il rispetto del punto 2 della Ordinanza Sindacale n. 1243/05 che vieta il tranciamento delle radici a distanza inferiore a tre volte la circonferenza del tronco misurata ad un metro dal suolo.

E'altresì necessario che vengano realizzati apprestamenti protettivi atti ad evitare danni a chioma e fusto durante le previste attività di cantiere.

Distinti saluti.

Il Dirigente

001. 11. Teresa Bastia





fonte: <http://burc.regione.campania.it>

-visti gli art. n. 9, 11, 12 del Piano Territoriale Paesistico di Posillipo approvato con D.M. 14-12-1995

-visti gli art. n. 10, 11, 12 del Piano Territoriale Paesistico di Agnano-Camaldoli approvato con D.M. 06-11-1995

-vista la L.R. 28-02-1987 n. 13 e successive modifiche e integrazioni

-vista la L. 28-02-1985 n. 47

- visto l'art. 16 della L. 16 gennaio 2003, n. 3;

-vista la legge 689/81

-visto il Regolamento Edilizio del Comune di Napoli

nelle more della definizione di uno specifico regolamento del verde urbano,

ORDINA

- ad eccezione degli alberi, senza distinzione di specie, aventi diametro medio del fusto, rilevato alla base, inferiore a cm. 10 e delle palme arboree con altezza dello stipite inferiore a m. 1.

1. E' fatto divieto di abbattere alberi in assenza di nulla osta rilasciato dal Servizio Gestione del Verde Pubblico o, negli ambiti tutelati paesaggisticamente, di specifico provvedimento autorizzativo. Sono comunque fatti salvi, nel senso che la relativa funzione di vigilanza può essere esercitata all'interno delle rispettive procedure, gli *"interventi di restauro e di risanamento conservativo"*, gli *"interventi di ristrutturazione edilizia"*, *"di nuova costruzione"* e di *"ristrutturazione urbanistica"* come definiti dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. 06-06-2001 n. 380 e successive modifiche e integrazioni, così come disciplinati nelle varianti di zona.

1.1 Il rilascio di tali provvedimenti autorizzati vi è subordinato alla circostanza che sussistano condizioni di pericolosità per la pubblica e privata incolumità non altrimenti eliminabili, ovvero che ricorrano insopprimibili esigenze di ordine agronomico, riconducibili agli obblighi esistenti in materia fitosanitaria ed al diradamento colturale, sulla base di apposita certificazione da parte di un agronomo.

1.2 Tali provvedimenti possono altresì essere rilasciati nei casi in cui il mantenimento degli alberi sia incompatibile con l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria in connessione ad esigenze di salvaguardia dell'incolumità delle persone, nonché ove i lavori di trasformazione e costruzione siano finalizzati all'adeguamento delle strutture edilizie a norme obbligatorie in materia di sicurezza abitativa o comunque siano dettate da esigenze di tale natura. Ciò sulla scorta di progetti asseverati da apposite figure professionali, ove sia attestata l'impossibilità di porre in essere opere alternative.

2. E' fatto divieto di danneggiare gli apparati radicali mediante trattamenti chimico-fisici o trinciamento delle radici a distanza inferiore a tre volte la circonferenza del tronco, misurata a un metro dal suolo;

2.1 Considerate tuttavia le inevitabili interferenze tra i sottoservizi e le alberature stradali, nelle more degli adeguamenti volti allo spostamento delle linee in apposite sedi fuori dei marciapiedi, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico degli impianti tecnologici, limitatamente ai tracciati interrati lungo le strade comunali, possono essere eseguiti senza considerare le distanze

di rispetto, ma alla condizione che allo scopo ci si avvalga di macchine spingitubo, trivelle orizzontali o che i lavori siano effettuati con scavi a cielo aperto praticati a mano, senza ledere le radici di diametro superiore a cm. 3.

3. E' fatto divieto di danneggiare con qualunque mezzo il fusto degli alberi.

4. E' fatto divieto di eseguire interventi che comportino un mutamento della forma pregressa di allevamento degli alberi, come capitozzatura delle branche principali, taglio del fusto, ceduzione, in assenza di nulla osta rilasciato dal Servizio Gestione del Verde Pubblico o, negli ambiti tutelati paesaggisticamente, di specifico provvedimento autorizzativo.

5. E' fatto divieto di effettuare interventi di potatura o governo delle alberature al di fuori dei periodi indicati nella tabella allegata. I lavori finalizzati all'eliminazione delle situazioni di pericolo possono essere eseguiti in qualunque periodo stagionale previa comunicazione da effettuare ai sensi dell'art. 47 del vigente Regolamento Edilizio.

A tal fine gli interventi, limitati a quelli strettamente necessari, possono consistere in :

a) eliminazione delle singole parti in quanto secche o lese;

b) alleggerimento della chioma nei soggetti interessati da cedimento radicale;

c) opere di puntellamento o di ancoraggio temporanee anche su plinti;

d) transennamenti di zone minacciate da pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità.

7. I trasgressori di quanto disposto ai punti 1, I.1, 1.2 della presente ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa da € 225 a € 500 - per ogni esemplare - in base al valore ornamentale calcolato con la formula: $S = € 200 + (€ 25 \times A \times B \times C)$

8. I trasgressori di quanto disposto ai punti 2, 2.1 e 3 della presente ordinanza della presente ordinanza saranno puniti con una sanzione amministrativa da € 68 a € 500 - per ogni esemplare - in proporzione al settore circolare di tronco o di radici danneggiato secondo la formula: $S = € 68 + (€ 0.20 \times G \times A \times B)$.

9. I trasgressori di quanto disposto ai punti 4 e 5 della presente ordinanza saranno puniti - per ogni esemplare - con una sanzione amministrativa pari alla metà della sanzione prevista per gli abbattimenti di cui al punto 1.

10. Nel caso il trasgressore abbia reso impossibile risalire agli elementi per la determinazione della violazione, sarà applicata la sanzione massima di € 500.

11. Nel caso si riscontrino, contemporaneamente, molteplici forme di danneggiamento, l'ammontare della sanzione non potrà superare, per ogni esemplare, la sanzione massima prevista per gli abbattimenti di cui al punto 1.

12. Se il danneggiamento comporta l'irrecuperabilità dell'esemplare da un punto di vista statico-vegetativo si applica la sanzione relativa all'abbattimento di cui al punto 1.

13. La sanzione è comminata dal Servizio di Polizia Locale e dalle altre forze di polizia sulla scorta della relazione tecnica di constatazione redatta da tecnico del Servizio Gestione del Verde Pubblico.

14. Fatte salve altre disposizioni penali in materia, i trasgressori ai punti 1 e 4, in ambito tutelato paesaggisticamente, saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria per la violazione del disposto del D.L.vo 42/2004 e dell'art. 734 del C.P.



15. Non si applicano le suddette sanzioni amministrative per gli alberi ricadenti nella sottozona Ea, ad eccezione dei pini, dei platani, delle querce, degli olmi, delle magnolie, delle palme arboree, nonché dei pioppi che misurino un diametro medio del fusto, rilevato alla base, superiore a cm.70.

16. In caso di abbattimento, nelle zone soggette a tutela ai sensi del D. L.vo 42/2004 e nella sottozona Ed individuata nella variante al P.R.G., oltre alla sanzione pecuniaria, sarà emessa dal Servizio Gestione del Verde Pubblico Ordinanza nei confronti del responsabile per il reimpianto dell'albero eliminato. La piantagione sostitutiva dovrà essere eseguita con un'essenza di analogo sviluppo potenziale o che caratterizza il paesaggio del sito, d'età non inferiore ai dieci anni, da porre a dimora entro i sei mesi successivi. Sono fatte salve le limitazioni imposte da norme di legge, diritti reali di terzi, nonché da caratteristiche negative sia edafiche che agronomiche del sito di impianto. L'accertamento di tali limitazioni è a carico del contravventore.

17. In caso di inottemperanza alla Ordinanza di cui al comma precedente sarà applicata un'ulteriore sanzione pari a quella già comminata. L'inottemperanza sarà nuovamente motivo di pari sanzione per ogni ulteriore trimestre di ritardo nel reimpianto.

18. L'eliminazione del secco e delle infruttescenze è ammessa senza limitazioni.

19. I servizi tecnici responsabili dei procedimenti autorizzativi all'esecuzione dei lavori (S. T. C., Servizio Edilizia Privata, Servizio Fognature) sono incaricati di vigilare affinché i lavori sottoposti al proprio vaglio non siano in contrasto con le disposizioni della presente ordinanza.

20. Il Servizio di Polizia Locale ed il Servizio Gestione del Verde Pubblico, come innanzi riportato e ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza della presente Ordinanza.

21. Si demanda anche alle altre Forze di Polizia, per quanto di competenza, di vigilare sulla corretta osservanza della presente Ordinanza.

22. Sono revocate le ordinanze n. 140 del 03.10.2000 e n. 392 del 20.04.04.

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Legenda

S = sanzione

A = fattore moltiplicativo 2 per alberi ricadenti in ambito tutelato

	"	"	1	negli altri contesti
B=	"	"	1	per gli alberi con diametro medio del fusto fino a cm. 20 (rilevato alla base)
	"	"	2	per " " " " da cm. 21 a cm. 60 (rilevato alla base)
	"	"	3	per " " " " oltre cm. 60 (rilevato alla base)
C=	"	"	2	per gli alberi a chioma libera in buone condizioni fitosanitarie
	"	"	1	per gli alberi già ridotti da interventi cesori o in condizioni sanitario-



vegetative compromesse

G = ampiezza in gradi del settore circolare danneggiato.

Potatura - epoche di intervento

Latifoglie, conifere ed eucalipti dal 15-10 al 31-03

Leccio dal 15-10 al 30-04

Palme dal 01-05 al 15-10

Ficus dal 01-03 al 15-06

ILD

IZJO

